Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 dicembre 2019

IMMIGRATI IRREGOLARI ESPULSI, IL GIUDICE PUO' DICHIARARE IL NON LUOGO A PROCEDERE ANCHE NEL PROCESSO CON CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (dunque senza il passaggio all'udienza preliminare), il giudice può rilevare, anche d'ufficio, che lo straniero è stato espulso prima che sia stato emesso il decreto di citazione e deve poter valutare se ricorrono tutte le condizioni per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la <u>sentenza n. 270</u> depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso), dichiarando illegittima la disciplina contenuta nel Testo unico sull'immigrazione (articolo 13, comma 3-*quater*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) perché in contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

La disposizione dichiarata incostituzionale – riferita ai casi in cui è prevista l'udienza preliminare e quindi testualmente non applicabile anche al procedimento con citazione diretta – stabiliva che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, potesse pronunciare sentenza di non luogo a procedere prima di emettere il provvedimento che dispone il giudizio.

Ora la Corte ha affermato che non può costituire un ostacolo il fatto che il pubblico ministero abbia già formulato l'imputazione nel decreto di citazione diretta e che questo provvedimento sia già stato emesso.

In particolare, considerato che i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio – senza l'udienza preliminare – sono quelli di minore gravità (tanto da giustificare un rito semplificato e accelerato), la Corte ha affermato che sarebbe contrario al principio di eguaglianza e di ragionevolezza consentire che la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell'azione penale (l'avvenuta espulsione prima del decreto di citazione diretta) possa operare per i reati più gravi e non anche per quelli di minore gravità per i quali, al contrario, è più evidente il minore interesse dello Stato a perseguire la condotta penalmente rilevante dell'imputato, immigrato irregolare, allorché l'espulsione amministrativa sia stata già eseguita.

Roma, 13 dicembre 2019

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698376